SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Programma Regionale

SARDEGNA FESR 2021-2027

Aiuti per Progetti di R&S
MPMI in collaborazione con OdR e GI

Area di specializzazione
“Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell’energia”
Tecnologie per la transizione energetica

FAQ

al 25 novembre 2025

Q1. Vorrei comprendere la corretta interpretazione dell'ammissibilità di alcune voci di costo, in particolare della voce "Costi per servizi" di cui all'Art. 6 - Spese ammissibili del bando, nel quale è indicato che rientrano in tale categoria *i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto*.

Il dubbio riguarda la riconducibilità in tale voce di costo della spesa sostenuta per commissionare a terzi la costruzione di un prototipo di attrezzatura speciale finalizzata al progetto di R&S — un prototipo non esistente sul mercato, la cui realizzazione richiede competenze specifiche sia progettuali che esecutive.

R1. La costruzione di prototipi da parte di terzi rientrerebbe nella voce "Costi per servizi" solo se qualificata come ricerca contrattuale o servizio tecnico-specialistico di R&S, descritto in modo puntuale nel progetto.

Nel caso di acquisto di attrezzature speciali o prototipi sostanzialmente assimilabili a beni strumentali, la spesa deve essere imputata alla voce di costo "Strumentazione e attrezzature", con le regole previste dall'Allegato G - Allegato G - Vademecum 2025 ammissibilità rendicontazione spese.

In sintesi, la spesa per il prototipo commissionato a terzi può essere considerata ammissibile nella voce "Costi per servizi" se e nella misura in cui il contratto configuri ricerca contrattuale o servizi tecnico-scientifici integrati nel progetto di R&S, e se ciò è adeguatamente documentato; diversamente, la corretta imputazione è nella voce di costo "Strumentazione e attrezzature", o la spesa potrebbe non risultare ammissibile.

Q2. Qualora dovessero partecipare più Organismi di Ricerca, come va considerato il limite della quota massima del 30%?.

R2. Così come disposto all'articolo 3, punto 8, delle Disposizioni Attuative "le proposte progettuali devono prevedere l'effettiva collaborazione, ossia la partecipazione alle attività e, quindi, ai costi del progetto, di tutti i soggetti che compongono l'aggregazione, nel rispetto delle quote di partecipazione riportate" nella tabella, stabilite, appunto, per ciascun OdR, nella misura massima del 30%.

Q3. Esistono vincoli sui codici ATECO delle imprese?

R3. Così come previsto all'articolo 3, comma 5 lett. d) delle Disposizioni Attuative, "sono ammissibili tutti i settori ricompresi nella classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025, tranne quelli esclusi dal medesimo comma, alla lett. a), che stabilisce le seguenti esclusioni:

i. pesca e acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

ii. produzione primaria dei prodotti agricoli;

iii. art.1, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del Reg. (UE) 651/2014 e ss. mm. ii..

iv. art.7 del Reg. (UE) 2021/1058;

v. attività contrarie al rispetto del principio di DNSH;

vi. lettera B dell'Allegato V al Reg. (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Reg. (UE) 1017/2015)."

Q4. Il soggetto capofila può essere una start-up?

R4. Può assumere il ruolo di Capofila esclusivamente una MPMI, pertanto, si, può trattarsi di una start-up.

Q5. La presenza di grandi imprese all'interno del partenariato sarà premiante?

R5. Non è prevista una premialità specifica per la presenza di grandi imprese all'interno del partenariato. I criteri di valutazione dei progetti sono riportati nella tabella contenuta all'articolo 10 delle Disposizioni Attuative.

Q6. Nel caso di un'azienda con sede operativa sia Sardegna che in un'altra regione è possibile far lavorare sul progetto e quindi rendicontare personale non assunto nella sede sarda?

R6. L'articolo 2.1 dell'Allegato G - *Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese* dispone che tale "voce comprende le spese per il personale (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai), nella misura in cui è impiegato nel progetto con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui il progetto viene realizzato (rispetto del requisito di territorialità).

L'effettiva operatività del personale rendicontato nell'unità locale di svolgimento del progetto sul territorio regionale dovrà essere dimostrata attraverso: la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie INPS (UNILAV); dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del rappresentante legale o dal datore di lavoro. Inoltre, verranno effettuate verifiche in loco da parte di Sardegna Ricerche.

Ai sensi dei Regolamenti UE 2021/1060 e 2021/1057 e delle disposizioni del POR FESR Sardegna 2021 2027, sono considerate ammissibili esclusivamente le spese relative al personale che svolge le proprie attività presso la sede operativa indicata nel presente bando e situata nel territorio regionale. A tal fine, per 'sede operativa' si intende la struttura fisica in cui il personale presta effettivamente le proprie prestazioni lavorative per l'attuazione dell'operazione. Eventuali spese per personale che non operi in tale sede non sono ammissibili."

Q7. Le prestazioni di collaboratori con partita IVA rientrano come consulenze quindi con il tetto del 30%?

R7. Si, dovrebbero inquadrarsi come lavoratori autonomi con partita IVA e pertanto rientrare tra consulenze e pertanto la loro rendicontazione deve seguire quanto disposto all'articolo 2.3 dell'Allegato G - Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese. Il medesimo articolo riporta anche che "le spese per i servizi di consulenza e dei servizi di supporto all'innovazione sono ammissibili in misura non superiore al 30% dei costi diretti ammissibili di competenza di ciascun partner."

Si precisa, altresì, che, così come disposto all'articolo 2.1 dell'Allegato G, "Non sono ammissibili le spese per i contratti di collaborazione per soci e amministratori che svolgono attività nell'ambito del progetto. Mentre saranno ammissibili i costi per i contratti di lavoro dipendente di soci e amministratori. In applicazione del divieto di cointeressenza, i costi del personale non possono essere imputati come contratti di consulenza in quanto le consulenze devono essere commissionate a soggetti terzi rispetto all'impresa beneficiaria tramite una prestazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di vincolo o collusione.

Q8. Le consulenze devono essere fatte da soggetti con residenza in Sardegna?

R8. Trattandosi di lavoratori autonomi con partita IVA non è richiesta la residenza nel territorio regionale della Sardegna.

Q9. E' possibile apportare modifiche allo *Schema di atto costitutivo dell'ATI* (Allegato I)*?*

R9. Lo *Schema di atto costitutivo dell'ATI* non può essere modificato. Tuttavia, è lasciata la facoltà ai componenti dell'aggregazione di siglare un regolamento interno nel quale vengono definite, ad esempio, le relazioni partenariali, le modalità di interazione ed i processi decisionali dell'ATI, specificando le modalità e i ruoli per lo svolgimento delle attività progettuali. Tale regolamento potrebbe anche, eventualmente, prevedere che la mandataria Capofila, prima del

compimento di atti nei confronti di soggetti terzi diversi dall'ente concedente, li sottoponga all'intera aggregazione per preventiva autorizzazione.

Q10. Può un'impresa con sede legale extra UE partecipare al Programma?

R10. Si, infatti, come disposto all'articolo 3, comma 5, lettera e) delle Disposizioni Attuative, (le imprese)....*devono avere sede o unità locale in Sardegna alla data di presentazione della domanda o assumere l'impegno ad aprirne una prima dell'avvio delle attività del progetto di Ricerca e Sviluppo.*

Q11. Può un'impresa operante nella grande distribuzione partecipare al Programma?

R11. Si, può partecipare al Programma un'impresa operante nella grande distribuzione. Questo è disposto al medesimo articolo, comma 5, lettera d) che cita quanto segue: (le imprese) *devono operare nei settori economici ammissibili al finanziamento. Sono ammissibili tutti i settori ricompresi nella classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025, tranne quelli esclusi dal comma 5, lett. a), del presente articolo.*

Q12. Il portale SIPES riporta: "L'accesso alla piattaforma non è consentito utilizzando credenziali SPID per persone giuridiche". È da intendersi che non sono ammessi SPID aziendali ma possono essere utilizzati SPID intestati alla persona fisica non necessariamente legale rappresentante della società Capofila?

R12. Lo SPID deve essere di una persona fisica. Il soggetto che materialmente inserisce la domanda sul SIPES non deve essere necessariamente il rappresentante legale. Qualunque utente associato alla sezione SOGGETTI OPERATORI del profilo di tipo Aggregazione può materialmente creare e compilare la domanda. Si prega di fare riferimento a quanto contenuto nell'Allegato O - Guida presentazione domanda sul SIPES.

Q13. La rendicontazione del personale a costi reali di un partner non vincola gli altri partner che possono decidere di rendicontare il personale a costi standard?

R13. La rendicontazione del personale a costi reali o standard è una scelta specifica del singolo componente dell'aggregazione e non vincola in alcun modo gli altri partner. L'articolo 6 delle Disposizioni Attuative, recita: "*In sede di presentazione della domanda, ciascun componente dell'A.T.I. dovrà specificare, riguardo al piano dei costi di propria competenza, la modalità di*

rendicontazione delle spese del personale dipendente di cui intende avvalersi. Tale modalità è valida per l'intera durata del progetto e non è, in alcun modo, modificabile".

Q14. L'azienda che non ha sede o unità locale in Sardegna alla data di presentazione della domanda deve assumere l'impegno ad aprirne una prima dell'avvio delle attività del progetto di Ricerca e Sviluppo. La data di avvio delle attività sarà successiva al provvedimento di concessione provvisoria e antecedente al provvedimento di concessione definitiva?

R14. L'azienda che non abbia sede o unità locale in Sardegna alla data di presentazione della domanda deve assumere l'impegno ad aprirne una prima dell'avvio delle attività del progetto di Ricerca e Sviluppo.

Come stabilito all'articolo 5 delle Disposizioni Attuative, tale requisito "*dovrà sussistere e risultare da idonea documentazione, prima dell'avvio del Progetto*". Inoltre, all'articolo 6 viene specificato che "*le attività del Progetto non devono essere state avviate in data anteriore alla presentazione della domanda. Le spese possono essere sostenute a partire dal giorno successivo la presentazione della domanda di accesso al Programma. Esse, in ogni caso, devono essere ricomprese nel periodo di realizzazione del Progetto specificato nel Disciplinare stipulato con Sardegna Ricerche*".

Pertanto, la data di avvio potrà essere antecedente o successiva rispetta alla data del provvedimento di concessione provvisoria. Dovrà, invece, essere necessariamente antecedente rispetto alla data del provvedimento di concessione definitiva che viene adottato solo a progetto concluso.